

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 15 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio deve essere svolto con autovetture in conformità a quanto previsto e stabilito dall'art. 12 della legge n. 21/92, nonché dagli articoli 84 e 85 del Codice della strada e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada)

Art. 16 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio o dalla volturazione dell'autorizzazione. Qualsiasi sospensione del servizio dovrà essere formalmente comunicata, nel termine perentorio di otto giorni, al competente Ufficio comunale, pena la revoca della stessa.

Art. 17 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente sarà prestato presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio comunale.
2. Al titolare dell'autorizzazione è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

È consentito

Art. 18 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi, durante il tragitto, con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
 - b. prestare eventuale assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f. curare la qualità del trasporto;
 - g. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riferimento al contachilometri;